Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 10 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplementi alla « Gazzetta Ufficiale » n. 232 del 10 ottobre 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° ottobre 1938-XVI dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %, ed elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso. — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.
(3862)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Società anonima G. C. Sansoni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1938-XVI. — **Società anonima per la fabbricazione dello zucchero, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« S.I.M. » Società Industriale Meccanica, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1938-XVI. — **Società anonima Consorzio macellatori di Milano, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1938-XVI. — **Società anonima Ippolito e Pisani, in Isola del Liri:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1938-XVI. — **Società anonima Caproni Aeronautica Bergamasca (già Cantieri aeronautici Bergamaschi, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate nell'8ª estrazione del 23 settembre 1938-XVI. — **Amministrazione pro-**

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1547.

Concessione di sovvenzioni in favore di stagioni liriche e concertistiche, compagnie drammatiche, di operette e di riviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1 aprile 1935-XII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1568, con cui è stata disciplinata la concessione di sovvenzioni in favore di stagioni liriche e concertistiche, compagnie drammatiche, di operette e di riviste, in esecuzione dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, su detto;

Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di rendere più rapida concessione delle accennate sovvenzioni eliminando i motivi del ritardo dipendenti dalla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV anzidetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1568, è abrogato, e la erogazione del fondo di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142, è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

I fondi di cui al predetto art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, e dell'art. 5 lettera *a*) del R. decreto-legge 3 settembre 1937-XV, n. 2011, sono devoluti a sovvenzionare sia nell'interno del Regno che all'estero, nei Possedimenti e nelle Colonie, le attività del Teatro italiano lirico, drammatico, di operette e di riviste nonchè quelle delle Società di concerti, e in genere tutte le iniziative connesse allo sviluppo delle attività musicali e teatrali ad eccezione degli avanspettacoli e degli spettacoli di varietà.

Art. 3.

Le sovvenzioni, entro i limiti dei fondi di cui al precedente art. 2 debbono avere carattere integrativo di altre sovvenzioni concesse dalle Provincie, dai Comuni o da altri Enti locali, oppure del capitale privato.

Art. 4.

Entro il 31 agosto di ciascun anno le amministrazioni periferiche dipendenti dai Ministeri dell'interno e della cultura popolare le quali intendano, nel successivo anno solare sovvenzionare stagioni liriche e concertistiche da effettuarsi in teatri non eretti in enti autonomi in forza del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, debbono adottare formale deliberazione al riguardo e trasmetterne copia, dopo l'intervenuta approvazione a norma di legge, per il tramite del prefetto, al Ministero da cui dipendono ed a quello della cultura popolare. Nelle deliberazioni, oltre alla cifra della sovvenzione, deve essere indicata l'epoca in cui si desidera che le stagioni liriche e concertistiche abbiano luogo.

Nel caso in cui alle progettate manifestazioni concorrano finanziariamente, insieme alle Amministrazioni sopra dette, altri enti locali, il prefetto cura che analoghe deliberazioni siano prese, parimenti entro il 31 agosto, dagli Enti in questione e che esse siano trasmesse in copia al Ministero della cultura popolare, unitamente a quelle di cui al precedente capoverso.

Art. 5.

Il Ministero della cultura popolare, tenuto conto delle deliberazioni di cui all'articolo precedente riguardanti le stagioni liriche, fissa, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, della quale sarà chiamata a fare parte permanente anche un rappresentante del Ministero delle finanze, la somma globale delle sovvenzioni da porre a disposizione delle manifestazioni stesse e provvede ad una preventiva ripartizione di massima della somma suddetta fra le singole stagioni.

L'assegnazione definitiva delle somme così ripartite è fatta dal Ministro per la cultura popolare, sentito il parere della Commissione suddetta, dietro domanda presentata da chiunque ne abbia diritto. Detta domanda deve essere accompagnata dal progetto della stagione e deve pervenire al Ministero della cultura popolare per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo entro i termini che sono fissati dal Ministro stesso.

Art. 6.

Nel caso che la base finanziaria di spettacoli lirici in progetto sia costituita dal capitale privato o da contributi di enti non compresi fra quelli specificati nel primo comma dell'art. 4, la domanda per la sovvenzione statale deve pervenire al Ministero della cultura popolare, per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, due mesi prima del progettato inizio degli spettacoli.

Art. 7.

Delle sovvenzioni che le Amministrazioni periferiche dipendenti dai Ministeri dell'interno e della cultura popolare, intendono devolvere a favore di manifestazioni concertistiche e che, a senso del precedente art. 4 debbono essere preannunciate al Ministero della cultura popolare entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero predetto tiene conto nel fissare la cifra della propria sovvenzione.

Indipendentemente da tali comunicazioni, le Società ed Enti di concerto che aspirano ad ottenere una sovvenzione per determinate manifestazioni concertistiche, debbono farne domanda al Ministero della cultura popolare, per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo entro i termini che sono fissati dal Ministero stesso.

Art. 8.

I capocomici delle compagnie drammatiche, di operette e di riviste debbono presentare le domande intese ad ottenere la concessione di sovvenzioni per il tramite dell'Associazione sindacale che li rappresenta.

Art. 9.

Per quanto riguarda le compagnie drammatiche, di operette e di riviste, la Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, integrata a norma del 1° comma dell'art. 5, a prescindere dalle sovvenzioni che possono essere assegnate sulla base delle domande presentate come detto nel precedente art. 8, ha facoltà di proporre al Ministro per la cultura popolare l'accantonamento di somme globali destinate specificatamente a sovvenzionare:

a) compagnie il cui capitale di gestione non ecceda le lire 6000;

b) compagnie che intendono svolgere la loro attività entro il periodo estivo, qualunque sia il capitale di gestione di cui dispongono.

La concessione delle singole sovvenzioni, da imputarsi sulle somme accantonate come sopra detto, è demandata al Ministro per la cultura popolare od, in sua vece, al direttore generale per il Teatro previa l'osservanza del precedente articolo 8 per quanto concerne le modalità relative alla presentazione delle domande.

Art. 10.

Le Associazioni sindacali dello spettacolo hanno facoltà di presentare direttamente al Ministero della cultura popolare, a nome e per conto di imprese o compagnie, le domande di sovvenzione di cui ai precedenti articoli da 5 a 9.

Art. 11.

Nei riguardi delle iniziative teatrali e concertistiche da svolgersi nei Possedimenti, nelle Colonie ed all'estero, il Ministro per la cultura popolare ha facoltà di procedere all'assegnazione di sovvenzioni fino all'importo complessivo annuo di L. 800.000 (ottocentomila lire) senza sentire il parere della Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, e senza l'osservanza delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Art. 12.

Gli Enti e le Associazioni sindacali sono tenuti ad aderire alle richieste di notizie che loro pervengono dal Ministero della cultura popolare, il quale, per lo studio dell'annuale piano generale delle manifestazioni liriche nazionali e per l'istruttoria delle domande pervenute a senso dei precedenti articoli da 4 a 11, ha facoltà di raccogliere tutti quegli elementi di giudizio che ritiene necessari per una esatta valutazione artistica, organizzativa e finanziaria delle progettate manifestazioni o iniziative.

Art. 13.

Il Ministro per la cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, integrata a norma dell'art. 5 primo comma del presente decreto, può richiedere tutte le modificazioni ai programmi artistici che siano ritenute necessarie all'attuazione degli scopi per i quali vengono concesse le sovvenzioni. Egli può valersi, per controllare la preparazione e lo svolgimento delle stagioni liriche e di concerti e l'attività delle compagnie o imprese sovvenzionate, dell'opera dei funzionari del Ministero, i quali hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti e documenti relativi alle gestioni.

Art. 14.

Perchè le imprese teatrali o di concerto possano percepire le sovvenzioni di cui agli articoli precedenti è necessario che dimostrino, mediante una dichiarazione dell'Ufficio nazionale di collocamento per lo spettacolo, di aver adempiuto a tutte le disposizioni di legge sul collocamento e di aver depositato i contratti relativi presso l'ufficio stesso.

Qualora invece si tratti di compagnie costituite in forma sociale, occorre solo che l'Ufficio nazionale di collocamento dichiari di aver preso nota dell'elenco artistico delle compagnie e dell'impegno assunto dai singoli artisti.

Fanno eccezione a questa norma le sovvenzioni destinate a compagnie minime, intendendosi per tali quelle che hanno un capitale dichiarato inferiore a L. 6000 o che siano dalla Federazione nazionale fascista industriale dello spettacolo classificate come minime.

Art. 15.

Il Ministero della cultura popolare ha facoltà di concedere alle imprese ed alle compagnie anticipi sulla sovvenzione nella misura che ritiene opportuna, o anche in via eccezionale, di versare interamente la sovvenzione stessa durante il corso della attività teatrale.

Art. 16.

Salvo quanto dispone il precedente art. 15 al termine delle stagioni liriche e concertistiche e di ogni altra attività teatrale che abbia ottenuto una sovvenzione ministeriale, il Ministro per la cultura popolare ha facoltà di richiedere ai prefetti, ai rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, al vice presidente della Corporazione dello spettacolo o alle Associazioni sindacali dello spettacolo, una relazione sull'esito artistico e finanziario delle manifestazioni.

In seguito alle informazioni in tale modo pervenute, il Ministro per la cultura popolare può annullare la concessione dell'intera sovvenzione o di parte di essa quando, a suo insindacabile giudizio, l'impresa non si sia attenuta alle disposizioni del presente decreto o alle direttive Ministeriali vigenti all'atto dell'assegnazione delle sovvenzioni.

Art. 17.

Il pagamento delle sovvenzioni concesse con le norme del presente decreto non può essere impedito da sequestri o pignoramenti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1938-XVI, n. 1548.
Approvazione della convenzione modificativa da stipularsi con la Società « Partenopea » anonima di navigazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le convenzioni:

9 novembre 1925, stipulata col comm. Luigi Piscitelli fu Luigi, domiciliato in Napoli, per Società da costituire, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine), convenzione nella quale al comm. Luigi Piscitelli predetto fu poi sostituita a tutti gli effetti la Società « Partenopea » anonima di navigazione, con sede in Napoli;

16 marzo 1927, 27 ottobre 1927, 20 aprile 1934 e 23 aprile 1937, portanti modificazioni a quella 9 novembre 1925 suindicata;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a modificare le vigenti convenzioni al fine di dare un nuovo assetto alle comunicazioni dell'Isola d'Ischia e di Procida, per renderle più rispondenti alle necessità locali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata addì 22 giugno 1938-XVI, con la Società « Partenopea » anonima di navigazione, con sede in Napoli, che modifica quelle in data 9 novembre 1925, 27 ottobre 1927, 20 aprile 1934 e 23 aprile 1937 per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 30. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quelle 9 novembre 1925, 27 ottobre 1927, 20 aprile 1934 e 23 aprile 1937, stipulata con la Società « Partenopea » anonima di navigazione, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo C (Isole Partenopee e Pontine).

Premesso:

che con convenzione in data 9 novembre 1925, approvata con decreto interministeriale 24 stesso mese, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre successivo, il comm. Luigi Piscitelli, fu Luigi, domiciliato a Napoli, assunse, per Società da costituire, l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1926 verso l'annua sovvenzione di L. 4.150.000 (quattromilionicentocinquantamila);

che con decreto interministeriale 15 febbraio 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, al comm. Luigi Piscitelli, fu Luigi, fu sostituita nella convenzione predetta a tutti gli effetti la Società « Partenopea » anonima di navigazione, sedente in Napoli;

che con convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione 9 novembre 1925 fu portata ad anni ventuno;

che con convenzione in data 27 ottobre 1927, approvata con decreto interministeriale 15 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, alla sucitata convenzione 9 novembre 1925 vennero portate alcune modificazioni per rendere i servizi in essa contemplati meglio rispondenti ai bisogni delle popolazioni costiere ed isolane interessate;

che con la convenzione 20 aprile 1934, approvata con R. decreto-legge 24 aprile 1934, n. 797, convertito in legge 28 marzo 1935, n. 831, e con la convenzione 23 aprile 1937, approvata con R. decreto-legge 13 maggio 1937, n. 1049, convertito in legge 16 dicembre 1937, n. 2570, vennero portate ulteriori modificazioni alla convenzione 9 novembre 1925, sopracitata;

considerata la necessità di intensificare le comunicazioni dell'Isola d'Ischia e di Procida:

Fra il ten. gen. di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, ed il sig. comm. Giovanni Longobardo della Società « Partenopea » anonima di navigazione, sedente in Napoli, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato;

è stato concordato e stipulato quanto segue:

A decorrere dal 1° luglio 1937, le linee 3, 5-*a*, 5-*b*, 5-*c*, 5-*d*, 6 e 7 di cui alla convenzione 9 novembre 1925, modificata con le convenzioni 16 marzo 1927, 27 ottobre 1927, 20 aprile 1934 e 23 aprile 1937, sono modificate come segue:

Linea 3 — Amalfi - Positano - Capri - Napoli e ritorno — giornaliera esclusi i festivi — navi da 500 tonnellate di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Nel tratto Capri-Napoli e viceversa la velocità sarà di 14 miglia.

Linea 5-*a* — Napoli - Procida - Ischia Ponte - Ischia Porto - Casamicciola - Lacco Ameno - Forio e ritorno — giornaliera dal 1° ottobre al 30 giugno — navi da 500 tonnellate di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 5-*b* — Napoli - Procida - Ischia Ponte - Ischia Porto e ritorno — giornaliera meno le domeniche dal 1° luglio al 30 settembre — navi da 230 tonnellate di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 5-*c* — Napoli - Casamicciola - Lacco Ameno - Forio e ritorno — giornaliera meno le domeniche, dal 1° luglio al 30 settembre — navi da 500 tonnellate di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 5-*d* — Napoli - Procida - Ischia Ponte - Ischia Porto - Casamicciola - Lacco Ameno - Forio e ritorno — le sole domeniche dal 1° luglio al 30 settembre — navi da 500 tonnellate di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 6 — Napoli - Procida - Ischia Porto - Casamicciola - Lacco Ameno - Forio e ritorno — giornaliera dal 1° febbraio al 30 novembre — da effettuarsi nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre con nave da 350 tonnellate di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio e nei periodi dal 1° febbraio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre con nave da 230 tonnellate di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 7 — Ischia Porto - Procida - Torregaveta e ritorno — tre viaggi al giorno per tutto l'anno — navi da 230 tonnellate di stazza lorda e 10 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Alla linea 1-*c* di cui all'art. 1 della convenzione 23 aprile 1937 saranno adibite per tutto l'anno e con effetto dal 1° aprile 1937 navi da 230 tonnellate di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Fatta a Roma, in tre originali addì ventidue giugno millenovecentotrentotto-XVI.

Per il Ministero delle comunicazioni
Il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

Per la Società « Partenopea » anonima di navigazione
GIOVANNI LONGOBARDO

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*
BENNI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1549.
Provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvidenze atte ad incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a corrispondere alle Sezioni per la cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura delle provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole, le quali, dopo la pubblicazione del presente decreto, acquistino macchine trebbiatrici o coppie trebbianti nuove, di fabbricazione nazionale, allo scopo di esercitare la trebbiatura del grano per conto degli agricoltori, un contributo fino al massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto delle trebbiatrici o coppie trebbianti acquistate.

Con Regio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le modalità per la concessione del suddetto contributo.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo precedente è istituito apposito capitolo, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi 1938-39, 1939-40, 1940-41, 1941-42 e 1942-43, con lo stanziamento di L. 10.000.000 per ciascun esercizio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1550.
Differimento al 1° luglio 1940-XVIII della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429;
Visto l'art. 12 delle norme approvate col decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1888;

Visto il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2631;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2484;
Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1935-XIII, n. 446, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1275;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di differire la revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La revisione della nomenclatura e classificazione delle cose, facente parte delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, è differita al 1° luglio 1940.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 agosto 1938-XVI, n. 1551.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 114 chiese nelle provincie di Bologna, Ferrara e Modena.

N. 1551. R. decreto 12 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 114 chiese della Archidiocesi di Bologna in provincia di Bologna, Ferrara e Modena.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 19 agosto 1938-XVI, n. 1552.

Dichiarazione formale dei fini di n. 12 Confraternite in provincia di Viterbo.

N. 1552. R. decreto 19 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 12 Confraternite della provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 19 agosto 1938-XVI, n. 1553.

Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite in provincia di Perugia.

N. 1553. R. decreto 19 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 4 Confraternite in provincia di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 ottobre 1938-XVI.

Nomina del gr. uff. Roberto Ferrari a membro della Corporazione dei prodotti tessili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dei prodotti tessili;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il dott. Vittorio Pirera, membro della suddetta Corporazione quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie tessili varie, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del gr. uff. Roberto Ferrari a membro della Corporazione dei prodotti tessili in sostituzione del dott. Vittorio Pirera;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il gr. uff. Roberto Ferrari è nominato membro della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie tessili varie, in sostituzione del dott. Vittorio Pirera.

Roma, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(3874)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 5 ottobre 1938-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1506, concernente l'assunzione in servizio di candidati idonei nel concorso diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 11 dicembre 1937-XVI.

(3865)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 5 ottobre 1938-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1505, che modifica le norme di ammissione al concorso per archivisti all'estero di terza classe.

(3866)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 197

del 6 ottobre 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	91,45
Francia (Franco)	51 —
Svizzera (Franco)	433,25
Argentina (Peso carta)	4,81
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,90
Cecoslovacchia (Corona)	65,62
Danimarca (Corona)	4,0755
Norvegia (Corona)	4,5875
Olanda (Fiorino)	10,3525
Polonia (Zloty)	356,35
Portogallo (Scudo)	0,829
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,09
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,675
Id. 3,50 % (1902)	70,60
Id. 3,00 % Lordo	51,125
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,05
Id. Id. 5 % (1936)	93,25
Rendita 5 % (1935)	93,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,50
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,20
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,20
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,65
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,50

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Graduatoria dei candidati al concorso a posti di medico condotto bandito con provvedimento 31 dicembre 1936, n. 19120, approvata con decreto prefettizio odierno, n. 15381:

1. Cardelli dott. Renato	punti	48,65/100
2. Medori dott. Pasquale	»	47,96/100
3. Fidanza dott. Raffaele	»	47,79/100
4. Sciascia dott. Mirko	»	46,80/100
5. Sivitilli dott. Ernesto	»	45,15/100
6. De Berardinis dott. Vincenzo	»	44,87/100
7. Capuani dott. Mario	»	44,13/100
8. Cortellini dott. Antonio	»	43,14/100
9. Curti dott. Ermanno	»	42,57/100
10. Claps dott. Andrea	»	42,48/100
11. Pilotti dott. Francesco	»	41,31/100
12. Marsili dott. Carlo	»	41,11/100
13. Recchia dott. Giulio	»	39,47/100

Teramo, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BIANCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero, col quale viene approvata la graduatoria dei candidati al concorso ai posti di medico condotto bandito con provvedimento 31 dicembre 1936, n. 19120;
Viste le sedi indicate, in ordine di preferenza, dai concorrenti;
Visto l'art. 55, 2° comma, del regolamento approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per il posto a fianco segnato:

1. Cardelli dott. Renato - Mosciano S. Angelo (seconda condotta).
2. Medori dott Pasquale - Castellalto (condotta unica).
3. Fidanza dott. Raffaele - Campli (seconda condotta).
4. Sciascia dott. Mirko - Crognaleto (seconda condotta).
5. Sivitilli dott. Ernesto - Colonnella (seconda condotta).

Il predetto decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

(3822) *Il prefetto*: BIANCHI

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 14325, Div. San., col quale si approva la graduatoria della Commissione giudicatrice a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV.
Visto il decreto pari numero e data del predente, col quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Pertengo il dott. Crolle Ezio;
Vista la lettera del podestà di Pertengo del 29 agosto 1938-XVI, con cui si comunica che il dott. Crolle Ezio ha rinunciato al posto;
Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, numero 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta suddetta il dott. Parisi Baldassarre.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Pertengo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 21 settembre 1938 - Anno XVI

p. Il prefetto: BIONDO

(3819)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 14325, Div. San., col quale si approva la graduatoria della Commissione giudicatrice a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;
Visto il decreto pari numero e data del precedente, col quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Alice Castello il dott Pietro Girardi;
Vista la lettera del podestà di Alice Castello del 5 settembre 1938-XVI, con cui si comunica che il dott. Pietro Girardi ha rinunciato al posto;
Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, numero 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta suddetta il dott. Pietro Pesando.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Alice Castello, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 21 settembre 1938 - Anno XVI

p. Il prefetto: BIONDO

(3820)

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 5876, Div. San., col quale si approva la graduatoria della Commissione giudicatrice a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;
Visto il decreto pari numero e data del precedente, col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per i posti di ostetrica condotta nel comune di Cossato l'ostetrica Maria Bossi;
Vista la lettera del podestà di Cossato, del 4 agosto 1938-XVI, con cui si comunica che la ostetrica Bossi Maria ha rinunciato al posto;
Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, numero 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta suddetta l'ostetrica Beretta Armida.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Cossato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 21 settembre 1938 - Anno XVI.

p. *Il prefetto*: BIONDO

(3821)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Considerato che la signora Lanzoni Ada vincitrice del posto di ostetrica condotta vacante in Alfonsine (condotta del 3° reparto) vi ha rinunziato;
Ritenuto che, ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 26 luglio 1934, n. 1265, si deve procedere alla nomina della concorrente dichiarata idonea, che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopra indicata;
Ritenuto che nelle condizioni volute si trova la signorina Grilli Dina Raffaella decima graduata fra le idonee;
Vista la graduatoria approvata con decreto n. 9053 del 10 agosto 1938-XVI;
Visto l'art. 69 del R. decreto 26 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Alla signorina Grilli Dina Raffaella è assegnato il posto di ostetrica condotta vacante in Alfonsine (condotta del 3° reparto) al 30 novembre 1936.

Ravenna, addì 24 settembre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto

(3824)

Variante alla graduatoria del concorso al posto di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Considerato che il dott. Micheloni Marcello, vincitore del posto di medico condotto vacante in Ravenna (condotta di Savio) ha rinunziato al posto stesso;
Ritenuto che, ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 26 luglio 1934, n. 1265, si deve procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo, che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopra indicata;
Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Turchetti Aldo, nono graduato fra gli idonei;
Vista la graduatoria approvata con decreto n. 9457 dell'8 agosto 1938-XVI;
Visto l'art. 69 del R. decreto 26 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Al dott. Turchetti Aldo è assegnato il posto di medico condotto vacante in Ravenna (condotta di Savio) al 30 novembre 1936.

Ravenna, addì 21 settembre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto

(3825)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduti i precedenti decreti 29 luglio 1938-XVI, n. 37704, circa l'approvazione della graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso ai posti di condotta ostetrica, vacanti di titolare al 30 novembre 1936, e la designazione delle vincitrici alla nomina ai posti di cui trattasi;
Considerato che occorre provvedere alle sedi dei comuni di Montalbano Elicona e S. Salvatore di Fitalia, in relazione alla rinunzia da parte delle precedenti designate;
Vedute le preferenze, circa la sede, a suo tempo comunicate dalle concorrenti;
Veduto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono designate per la nomina al posto segnato accanto a ciascuna:

1. Basile Maria - Montalbano Elicona, 3ª condotta.
2. Currò Marina - S. Salvatore di Fitalia.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della provincia di Messina e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Messina, addì 16 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: PIRONTI

(3823)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.